

ESERCIZIO COMMERCIALE

In un'unica soluzione, protezione e serenità per il tuo lavoro.
Da Assimoco.

Linea Protezione
Patrimonio

 **Assimoco**

Assicuriamo Valori

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Condizioni Contrattuali**
- **Definizioni**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

ESERCIZIO COMMERCIALE

In un'unica soluzione, protezione e serenità per il tuo lavoro. Da Assimoco.

NORME DI ASSICURAZIONE

Mod. D ESCOMM V CG 01 - Ed. 04/2006

INDICE

Definizioni	pag. 2	Sezione Furto	pag. 6
Norme che regolano l'Assicurazione in generale	pag. 3	Sezione Cristalli	pag. 7
Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni	pag. 4	Sezione Responsabilità Civile generale	pag. 8
		Norme in caso di sinistro	pag. 10
		Norme per la liquidazione dei danni	pag. 11

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTENUTO

Mobilio, arredamento di valore comune, attrezzatura e merci dell'esercizio esistenti sia nei locali che all'aperto nelle immediate adiacenze, le eventuali addizioni e migliorie apportate ai locali. Sono compresi imballaggi, macchine per ufficio, registratore di cassa, elaboratori elettronici (di valore non superiori a € 15.000,00), macchine ed impianti elettrici ed elettronici non rientranti nella definizione di fabbricato, valori e denaro per un importo non superiore al 10% dell'importo assicurato, scale mobili, mezzi di sollevamento, schede, documenti e registri per l'importo delle spese di rifacimento, il tutto inerente all'attività commerciale dichiarata. Sono esclusi: i metalli preziosi, le pietre preziose, l'argento, le perle, i veicoli immatricolati al P.R.A..

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuti a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

I locali dell'esercizio tra loro comunicanti o non. Si considerano "fabbricato" anche gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento e le relative apparecchiature stabilmente installate; gli impianti elettrici, telefonici fissi, le macchine e gli impianti elettrici ed elettronici, ascensori e tutte quelle opere considerate immobili per natura, comprese tinteggiature, tappezzerie ed altri rivestimenti interni. È compreso anche il deposito di riserva separato purché nell'ambito dello stesso comune e purché sia indicata l'ubicazione in polizza.

FRANCHIGIA

L'importo che resta a carico dell'Assicurato da detrarre dall'indennizzo.

FURTO

Sottrazione di cose altrui, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIO

Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di focolare appropriato che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PORTAVALORI

L'Assicurato o gli eventuali Soci, il familiare o il dipendente dell'Assicurato incaricati del trasporto di valori dall'esercizio al domicilio del Contraente, alla Banca, ai Fornitori, ai Clienti e viceversa, che non abbia minorazioni fisiche che lo rendano inadatto al trasporto di valori, di età non inferiore ai 18 né superiore a 70 anni.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale.

RAPINA

Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La percentuale d'indennizzo a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

VALORE A NUOVO

Per il "fabbricato" il valore di ricostruzione a nuovo (esclusa area); per il "contenuto" il valore complessivo di rimpiazzo. Qualora al momento del sinistro le somme assicurate, partita per partita, risultino inferiori, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

VALORI

Denaro, assegni, effetti cambiari, carte di credito, valori bollati.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

A parziale deroga di quanto previsto dall' art. 1901 c.c., se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa alle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, escluse le imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di legge.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Esclusioni

La Società non risarcisce i danni:

- A) determinati da atti di guerra, occupazione militare, da invasione;
- B) derivanti o connessi con la trasmutazione dell'atomo o con l'accelerazione artificiale di particelle atomiche o con la detenzione di sostanze radioattive;
- C) determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei familiari conviventi;
- D) determinati da eruzioni vulcaniche e terremoti, da frane, cedimenti del terreno, inondazioni, mareggiate e gelo;
- E) i danni a impianti, apparecchi, macchine elettriche ed elettroniche per usura o difetti di materiale.

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI

Art. 12 - Rischi assicurati

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- A) **Incendio, fulmine, esplosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- B) **Caduta di aeromobili**, Satelliti artificiali loro parti o cose trasportate, nonché dalla caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- C) **Urto veicoli stradali** non appartenenti all'Assicurato e/o suoi familiari;
- D) **Implosione**. Sono esclusi i danni a macchine ed impianti in cui si sia verificata l'implosione se originata da usura, corrosione o difetti di materiale;
- E) **Onda sonora** provocata da aerei che superano la barriera del suono;
- F) **Sviluppo di fumi gas vapori** da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- G) **Fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- H) **Guasti**, sia quelli fatti per ordine delle Autorità, che quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- I) **Acqua condotta e ricerca del guasto** a seguito di rottura accidentale di impianti in genere. **Le spese per la ricerca del guasto e relative riparazioni sono indennizzabili fino ad un massimo di € 1.500,00. Sono esclusi i danni:**
- a) da traboccamento e rigurgiti di fogne;
 - b) a merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo ed a quanto trovatesi in scantinati o seminterrati;
 - c) da rottura degli impianti automatici di estinzione.
- La presente garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato di € 100,00.**
- J) **Eventi sociopolitici:** scioperi, tumulti, atti vandalici e dolosi, compresi quelli arrecati da furti o tentati furti, terrorismo, sabotaggio, con **una franchigia di € 300,00 per sinistro;**
- K) **Eventi atmosferici:** grandine, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, purché caratterizzati da violenza riscontrabile su più enti assicurati e su enti anche di terzi nelle località circostanti, compresi i danni d'acqua solo se penetrata all'interno del fabbricato esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causati dagli eventi predetti. **La presente garanzia viene prestata con una franchigia di € 300,00 per ogni sinistro. Sono esclusi i danni:**
- a) a vetrate, lucernari, tettoie;
 - b) da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
 - c) da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
 - d) da inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate;
- L) **Colpa grave e dolo:** colpa grave dell'Assicurato, colpa e dolo dei dipendenti, con esclusione del dolo dell'Assicurato

e dei familiari con lui conviventi;

- M) **Mancato freddo e fuori uscita miscela congelante** a merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo dovuta a mancata erogazione di energia elettrica o a guasti o a rotture accidentali degli impianti frigoriferi. Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione. **Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita "contenuto" con il massimo di € 3.000,00.**

La Società assicura altresì:

- N) **Spese di demolizione e sgombero** al più vicino scarico dei residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del danno liquidabile a termini di polizza col massimo delle somme assicurate alle singole partite.

- O) **Danni da interruzione di esercizio:**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, una somma forfettaria sino al 15 % dell'indennizzo liquidato per le spese, purché documentate, sostenute per il proseguimento dell'attività quali, a titolo di esempio:

- a) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- b) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- c) lavorazioni presso terzi;
- d) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- e) affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- f) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- g) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

- P) **Danni a macchine elettriche ed elettroniche di pertinenza del fabbricato e/o del contenuto**, a condizione che sia assicurata la relativa partita, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, originati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

- g) attribuibili a difetti noti al Contraente e all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione della somma di €100,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 15.000,00 per sinistro, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

- Q) **Scoppi esterni:** esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi;
- R) **Ricostruzione archivi:** La Società assicura il rimborso delle spese per la ricostruzione degli archivi, documenti, registri, schede meccanografiche, disegni, modelli, stampe, stereotipi, lastre, incisioni, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichè in conseguenza di un evento risarcibile a termini di polizza.
- S) **Esclusione macchinari in leasing:** Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature facenti parte di contratti di leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.

Art. 13 - Estensioni di garanzia

Le seguenti garanzie sono valide se rese operative nella scheda di polizza:

A) Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., risponde, secondo le Condizioni Generali e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 15, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine della presente Sezione.

B) Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti

dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- d) quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Cod. Civ.

Art. 14 - Buona fede

Si precisa che l'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, come previsto dagli artt. 1 e 4, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 15 - Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dall'art. 1907 del C.C., si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 1907 del C.C. rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 16 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ed i Clienti, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento verso il responsabile medesimo.

SEZIONE FURTO

Art. 17 - Rischi assicurati

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- A) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- B) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- C) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Sono parificati a danni di furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

Art. 18 - Estensioni di garanzia

Sono compresi nell'assicurazione, entro il limite massimo della somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso per la Società, i seguenti rischi:

- A) **Rapina** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- B) **Guasti cagionati dai ladri** ai locali ed agli infissi fino alla concorrenza di € 1.000,00.
- C) **Atti vandalici cagionati dai ladri alle cose assicurate** (escluso denaro e valori) nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli entro il limite del 10% della somma assicurata alla Sezione Furto.
- D) **Furti commessi:**
 - a) attraverso le luci di serramenti - ove ammesse - e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8.00 e le ore 24.00 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso;
 - c) con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

- E) **Portavalori** relativamente a denaro, carte, valori e titoli di credito in genere fino al limite del 10% della somma assicurata per il rischio furto, per scippo, rapina, improvviso malore, furto con destrezza commesso sulla persona del Contraente, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia, durante il trasporto dei suddetti valori al domicilio del Contraente, alle Banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
La Società, per questa garanzia, liquiderà il 90% del danno, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato.

Tutte le estensioni di garanzia predette sono assicurate a "primo rischio assoluto".

Art. 19 - Esclusioni

Oltre a quelle previste dalle Norme Generali sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- A) da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assi-

curate o locali con questi comunicanti;

- B) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- C) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- D) da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti.

Art. 20 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempiamento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24.00 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 4 delle "Norme Generali" se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 21 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 22 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di sinistro che interessi un rischio per il quale sia previsto nelle condizioni particolari lo scoperto del 10%, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 42 delle "Norme per la liquidazione dei danni" senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 23 - Mezzi di chiusura

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non supe-

riore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Nel caso in cui, al momento del sinistro venga accertata l'esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:

A) la Società indennizzerà il danno a termini di polizza, pur-

ché l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;

B) **la Società corrisponderà all'Assicurato l'80 % dell'importo del danno da liquidare, rimanendo lo scoperto del 20 % a carico del medesimo, nel caso in cui l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezione difformi a quelli sopra descritti.**

SEZIONE CRISTALLI

Art. 24 - Rischi assicurati

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato del danno a lui derivato per la rottura delle lastre di cristallo, mezzocristallo, vetro e specchi installati sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, comprese iscrizioni e decorazioni e insegne coi seguenti limiti massimi di risarcimento:

- € 1.000,00 per la lastra di maggior costo;

- € 300,00 per le insegne;

dovute a:

A) cause accidentali od a fatto di terzi;

B) onda sonora;

C) incendio, furto (consumato o tentato), scoppio, esplosione,

fulmine, grandine;

D) dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Art. 25 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste dalle Norme Generali, sono escluse dall'assicurazione:

A) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre;

B) le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli;

C) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Art. 26 - Rischi assicurati

A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività commerciale precisata in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, lavoratori parasubordinati compresi.

B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi di legge, di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi, e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e D.Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalità permanente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa e assoluta a carico dell'Assicurato di € 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato.

Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- c) le malattie professionali;
- d) i sinistri derivanti da detenzioni o impiego di esplosivi;
- e) i sinistri derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 27 - Estensioni di garanzia

La garanzia è estesa ai danni a terzi conseguenti a:

- A) prelievo e rifornimento di merci dai fornitori;
- B) trasporto e consegna merci ai clienti;
- C) a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 28 punto J), l'installazione e posa in opera delle cose vendute, compresi i danni causati alle cose trovatesi nell'ambito dei lavori, **con una franchigia assoluta di 50,00 per ogni sinistro;**
- D) operazioni di carico e scarico di merci, compresi i danni ai mezzi su cui si eseguono le operazioni, **con una franchigia assoluta di 50,00 per ogni sinistro;**
- E) proprietà di insegne e cartelli pubblicitari anche se installati all'esterno dell'esercizio;

- F) Servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani da guardia;
- G) servizio antincendio interno o intervento diretto degli addetti dell'esercizio commerciale per tale scopo;
- H) proprietà ed uso di mezzi di trasporto non a motore, scale mobili, carrelli elevatori, ascensori ed impianti di sollevamento in genere;
- I) proprietà e/o conduzione dei locali nei quali viene svolta l'attività e dei relativi impianti interni ed esterni;
- J) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Per quest'ultima la garanzia è limitata alla Responsabilità dell'Assicurato quale committente;
- K) vendita dei prodotti entro 1 anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, esclusi i danni dovuti a difetti originari del prodotto. Per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria, somministrati o venduti nell'esercizio stesso, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetti originari del prodotto. Sono esclusi dalla presente garanzia:
 - a) i danni alle cose vendute e somministrate nonchè le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
 - b) i danni conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
 - c) derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato.Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza;
- L) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- M) sottrazione, distruzione, deterioramento di cose dei clienti consegnati o non nei locali dell'esercizio, **con il limite di indennizzo di € 500,00 per ogni cliente danneggiato (esclusi preziosi, valori, denaro, veicoli a motore e cose in essi contenute). Limitatamente a tintorie, lavanderie e stirerie questa garanzia è estesa alle cose di altrui proprietà sulle quali si eseguono i lavori col limite di € 250,00 per ciascun cliente e sotto deduzione di una franchigia di € 25,00 per ogni sinistro;**
- N) lesioni corporali (escluse malattie professionali) subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazioni ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che debbono quindi essere considerati terzi;
- O) i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da responsabilità personale di tutti i dipendenti dell'Assicurato nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T. Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravissime o gravi, così come definite dall'art. 583 del Codice penale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T. ;
- P) responsabilità derivante dall'art. 2049 del Codice Civile quale COMMITTENTE di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A, e/o a lui dati in locazione. Sono compresi in garanzia i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all'Art. 29, lettera A). **Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta di Euro 500,00 per ogni sinistro.**

- Q) detenzione ed uso di armi per difesa personale (esclusa la caccia) da parte del solo Assicurato/Contraente o soci contitolari della licenza di esercizio;
- R) proprietà di cani con applicazione su ogni sinistro di una **franchigia di € 50,00**.
- S) dalla responsabilità civile personale diretta dei familiari coadiuvanti nello svolgimento delle loro mansioni;
- T) La garanzia RCT è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo. La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti nonché i prestatori di lavoro temporaneo dell'Assicurato sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
- U) La garanzia RCO esplica la propria efficacia anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso il Contraente/Assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dalle Norme di Assicurazione della presente polizza.
Nel caso in cui, invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, a parziale deroga delle Norme di Assicurazione e fermo quanto regolato in tema di assicurazione R.C.O., si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni subiti sul lavoro.
- V) L'assicurazione di Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso o da colpa grave.
- W) Si dà atto che la garanzia prestata con la presente polizza ed alle condizioni della stessa previste, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.lgs. 19 Settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, nonché per la responsabilità civile personale derivante ai responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominati dall'Assicurato ai sensi della predetta legge, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.
- X) L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, involontariamente cagionati a terzi da:
- titolari e dipendenti di Ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'Impresa, nonché di Imprese addette al servizio di pulizia e/o manutenzione;
 - prestatori d'opera non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, per l'esecuzione di parte dell'attività per le quali è prestata l'assicurazione;
 - personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (es. stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.);
 - mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato, ai lavori oggetto dell'attività prevista in polizza.

Art. 28 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste dalle Norme Generali, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da furto;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da Lui detenute o possedute.
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi.
- alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle che per volume e peso e destinazione non possono essere rimosse;
- cagionati da macchine e macchinari in genere, merci, prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto all'art. 27 punto K); da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- alle persone trasportate su veicoli a motore;
- dall'emissione di onde e/o campi magnetici;

Art. 29 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui sopra.

Art. 30 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 31 - Dichiarazione numero assicurati ai fini della Responsabilità civile Generale (R.C.T. e R.C.O.)

Le coperture di cui alla Sezione Responsabilità civile generale vengono prestate sulla base del numero di addetti dichiara-

to dal Contraente all'atto della stipula della presente polizza ed indicato nella scheda contrattuale.

Qualora, in corso di contratto, si verificasse una variazione del numero degli addetti, questa non porterà alcuna modifica del rischio, ed il Contraente viene preventivamente esonerato dall'obbligo di dichiararli, a condizione che detta variazione rientri all'interno dei seguenti scaglioni:

scaglione A 1 - 5 addetti

scaglione B 6-15 addetti.

L'aumento degli addetti che porti al passaggio da uno scaglione ad un altro o al superamento del limite di 15, viene considerato modifica di rischio e per tale caso il Contraente avrà l'obbligo di darne comunicazione alla Società entro i quindici giorni successivi alla variazione suddetta. Il premio della polizza verrà adeguato di conseguenza, con l'emissione di un nuovo contratto, entro i trenta giorni successivi la comunicazione.

In assenza di modifica contrattuale, l'indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, secondo le indicazioni contenute nella

tabella delle percentuali di indennizzo che segue,

Numero di addetti al momento del sinistro	Scaglioni per numero addetti assicurati	
	Scaglione A	Scaglione B
1 - 5 addetti	100%	100%
6 -15 addetti	75 %	100%
oltre 15 addetti	25 %	75 %

Dette riduzioni di indennizzo non trovano applicazione nel caso in cui il passaggio di scaglione avvenga in misura di una unità e limitatamente all'annualità assicurativa in cui tale passaggio si verifica. Il numero di 15 addetti, viene considerato limite massimo assicurabile alle presenti condizioni di polizza.

Art. 32 - Limiti territoriali.

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 33 - Obblighi dell'Assicurato o del Contraente

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- A) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- B) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità; per i sinistri di responsabilità civile deve denunciare come è accaduto il fatto, indicare le conseguenze, il nome e domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, inviando un telegramma in caso di sinistro mortale. Far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi utili alla difesa e, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
- C) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- D) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere C) e D) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momen-

to del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese stesse sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- E) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- F) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 34 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 35 - Sinistri di responsabilità civile relativi ai prestatori di lavoro

Il Contraente o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Art. 36 - Procedura per la valutazione del danno per i settori INCENDIO - FURTO - CRISTALLI

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

I Periti devono quantificare il danno, debbono esaminare le cause del sinistro, riferire se esse sono rispondenti al rischio descritto in polizza, constatare l'esattezza delle dichiarazioni con riferimento alle limitazioni ed alle variazioni eventualmente intervenute dopo la stipula del contratto. I risultati delle valutazioni dei Periti concordi o della maggioranza collegiale sono obbligatori fra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa.

Art. 37 - Valutazione delle cose assicurate - Determinazione del danno

A) SETTORE INCENDIO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni partita (senza compensazione fra loro) secondo le norme seguenti

a) fabbricato:

- 1) danno parziale: sono indennizzabili le spese di ripristino delle parti danneggiate, dedotto il valore dei residui, col massimo della somma assicurata;
- 2) danno totale: sono indennizzabili le spese per l'integrale ricostruzione del fabbricato, dedotto il valore dei residui, col massimo della somma assicurata.

b) Mobilio - Attrezzatura - Arredamento:

- 1) danno parziale: sono indennizzabili le spese per la rimessa degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui essi si trovavano immediatamente prima del sinistro, dedotto il valore dei residui delle parti sostituite, ma col massimo della somma assicurata;
- 2) danno totale: sono indennizzabili le spese per la sostituzione degli enti distrutti, dedotto il valore dei residui, col massimo della somma assicurata.

c) La ricostruzione e il rimpiazzo degli enti sub a) e sub b) devono essere realizzati secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area sulla quale si trovavano le cose danneggiate o entro il territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per la Società, con facoltà all'Assicurato di realizzare anche eventuali modifiche di maggior rendimento economico purché il maggior costo di tali migliorie sia a suo esclusivo carico.

d) Merci, campionari ed imballaggi:

La Società risarcirà il valore che gli enti assicurati avevano al momento del sinistro, dedotto il valore ricavabile dagli enti danneggiati.

Qualora al momento del sinistro le somme assicurate risultino:

- e) per il fabbricato, inferiore al valore di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell' area);
- f) per il mobilio, l'arredamento, le attrezzature, inferiori al valore complessivo di rimpiazzo degli stessi;
- g) per le merci, i campionari, gli imballaggi, inferiori al valore degli stessi al momento del sinistro;

la percentuale di riduzione del sinistro previsto dall'art. 1907 del C.C. verrà applicata soltanto se la stessa eccede il 20% e per la sola parte eccedente. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

B) SETTORE FURTO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

C) SETTORE CRISTALLI

L'ammontare del danno è dato dal valore a nuovo delle cose assicurate al momento del sinistro e di quello delle relative spese di installazione, meno il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

Art. 38 - Pagamento dell'indennizzo - Sezioni incendio, furto, cristalli

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Art. 39 - Anticipo sinistri

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 40 - Assicurazione per conto di cui spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le

azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 41 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società, o di

farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Per le cose che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose in conseguenza del sinistro.

Art. 42 - Assicurazione presso diversi assicuratori

L'Assicurato, in caso di esistenza di più Assicuratori sullo stesso rischio, è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo.



Società per azioni - Capitale sociale € 60.000.000,00 interamente versato - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n.195 del 18.07.1979 - R.I. di Milano e Cod. Fisc. 03250760588 - R.E.A.1086823 - Part. IVA 11259020151 Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE" Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - Telefono 02/269621 - Telefax 02/26920266

